

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE "GARIBALDI" DI CATANIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

N. RU 151 / del 2 5 SET. 2023

OGGETTO: Congedo per cure ex art 7 d.l.vo 119/11. – Sig.ra n. dip. 4125.

L'anno 2023, il giorno <u>VS</u> del mese di <u>SETERBEE</u>, in Catania, presso la Sede dell'UOC Gestione Risorse Umane, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Istruttoria Dott. Giovanni Leonzio, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019, e che viene emanato nel rispetto ed in applicazione dei principi di cui all'art. 5, comma 2 del precitato Regolamento, nell'ambito delle competenze delegate individuate dall'art. 6 del Regolamento.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che, con nota prot. n. 15855/2023, la Sig.ra n. dip. 4125, Coll. Prof. San. Inf. presso P.O. Garibaldi Nesima, ha chiesto di poter beneficiare del periodo di congedo per cure previsto dall'art.7 del D.L.vo 119/11, per terapie attinenti all'infermità invalidante riconosciuta:

Vista la normativa in questione che testualmente recita: "......I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni."

Considerato che all'interessata è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento;

Preso atto che durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia;

Ritenuto di poter accogliere l'istanza della dipendente e per l'effetto autorizzare la stessa a fruire annualmente dei trenta giorni di congedo per cure, facendogli carico di esibire, a giustificazione dei giorni richiesti, la certificazione richiesta dalla normativa sopra citata.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Accogliere la richiesta inoltrata dalla Sig.ra n. dip. 4125, Coll. Prof. San. Inf. presso P.O. Garibaldi Nesima e per l'effetto autorizzare la stessa alla fruizione del periodo di congedo per cure pari a trenta giorni annuali previsto dall'art.7 del D.L.vo 119/11;

Dare atto che durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia;

Fare carico alla dipendente in questione di esibire, a giustificazione dei giorni di assenza, la certificazione richiesta dalla normativa sopra citata.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. Giovanni Leonzio

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C.

D.ssa Gaetana Bonanno

U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale
Bilancio
Autorizzazione n Sub
Conto
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.
Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"
- Dott. G. Roccella
Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda <u>www.ao-garibaldi.ct.it</u> nella sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del
sig, Responsabile del procedimento di pubblicazione